



# Chiesa Evangelica Luterana in Italia

## Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien

2<sup>a</sup> Seduta del XXIII Sinodo della CELI  
29.04. – 01.05.2021  
Online

### Verbale delle delibere

Il Presidente annuncia che sono presenti 48 dei 53 sinodali iscritti. Il Sinodo è pertanto atto a deliberare.

Nel corso della seduta sono state accolte le seguenti mozioni:

#### **2021/01 – Approvazione dell'ordine del giorno**

Votazione: l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità.

#### **2021/02 - Approvazione del verbale della 1. Sessione del XXIII. Sinodo a Roma**

Votazione: il verbale della 1. Sessione del XXIII Sinodo viene approvato a grande maggioranza.

#### **2021/03 Mozione richiesta di parola EKD (mozione 14)**

Il Sinodo voglia decidere di dare la parola all'ospite dell'EKD presente in seduta.

Votazione: 34 sì 10 no, 4 astensioni  
La mozione è approvata.

#### **2021/04 Approvazione operato del Concistoro (mozione 3)**

Il Sinodo voglia decidere di approvare l'operato del Concistoro.

Votazione: 45 sì, 0 no, 3 astensioni  
L'operato del Concistoro è approvato.

#### **2021/05 - Disposizioni interpretative ed applicative dello Statuto della CELI (Mozione 4)**

Il Sinodo voglia decidere:

- di confermare l'attuale testo delle disposizioni interpretative ed applicative dello Statuto della CELI, con revisione formale e con previsione sul Sinodo on-line;
- di rinviarne la revisione tra ulteriori tre anni

#### **Motivazione:**

#### **Revisioni formali:**

-Aggiornamento dell'art. 12 che citava una delibera sulla ripartizione dell'OPM tra Concistoro e Comunità (66% a 33%) superata con deliberazione 2019/19.

- Nelle disposizioni finali si precisa che ovviamente queste Disposizioni interpretative riguardano soltanto alcune delle deliberazioni della CELI (quelle più vicine alle materie disciplinate dallo statuto)

#### **Novità di merito**

All'art. 19, comma 3° è stata aggiunta la possibilità di tenere sinodi on line, se necessario o seriamente opportuno, e si individuano i criteri giuridici e gli strumenti tecnici attualmente adeguati.

Votazione: 43 sì, 0 no, 4 astensioni

La mozione è approvata.

**2021/06 – Modifica della presa di posizione della CELI sul tema della giustizia di genere (mozione 7 bis)**

Il Sinodo voglia decidere:

di voler considerare il documento in via definitiva con le seguenti varianti:

Cassare i passi 3 e 4 sulla pagina 2 (v. sotto "Parlare in modo diverso") e sostituire con: La CELI riconosce il valore della ricerca teologica che mette in evidenza il ruolo della donna nella Bibbia e la rende forte nell'annuncio, nel culto e nella catechesi. La CELI si impegna per un linguaggio culturalmente sensibile, il più possibile inclusivo e lo adotta anche nei futuri regolamenti e/o comunicazioni ufficiali della CELI. Inoltre si sostituisce il titolo: "Parlare in modo diverso" in "Parlare e agire in modo diverso"

Votazione: 31 sì, 13 no, 3 astensioni

La mozione è stata approvata.

**2021/07 - Piattaforma CELI (mozione 8)**

Il Sinodo voglia decidere: di approvare il progetto "Piattaforma CELI".

Motivazione:

La Piattaforma CELI è una struttura digitale che tramite formati innovativi e complementari ai formati usuali vuole rendere la realtà luterana accessibile a livello nazionale a tutte le persone che cercano informazioni, un dialogo o forme condivise della vita di fede o che vivono lontano da una comunità della CELI.

Il preventivo per un anno, incluso costi una tantum di €6.405,00, ammonta a €46.965,00.

La piattaforma diventa attiva con la nomina del team direttivo che consiste in una Pastora o un Pastore e una esperta informatica o un esperto informatico.

Votazione: 35 sì, 5 no, 5 astensioni

La mozione è approvata.

**2021/08 - Commissione di indirizzo (mozione 9)**

Il Sinodo voglia decidere:

la costituzione di un Comitato di indirizzo della Piattaforma CELI costituito da cinque persone: un membro del Concistoro, un o una sinodale da nominare dal sinodo, un o una presidente di una Comunità da nominare dalla conferenza dei presidenti, una Pastora o un Pastore di una comunità da nominare dalla conferenza Pastorale e un delegato o una delegata digitale da nominare dai delegati digitali delle comunità della CELI.

Motivazione:

Il Comitato di indirizzo accompagna il team esecutivo della Piattaforma CELI nella pianificazione e valutazione delle sue diverse attività e presenze digitali e garantisce la condivisione di interessi e competenze in merito tra le comunità della CELI e la Piattaforma CELI.

Votazione: 40 sì, 5 no, 3 astensioni

La mozione è approvata.

**2021/9 Elezione Sinodale per Piattaforma CELI (mozione 10)**

Christiane Groeben viene eletta all'unanimità come sinodale per la piattaforma CELI.

**2021/10 - Regolamento per il conferimento di Borse di studio intitolate a "Hanna Brunow-Franzoi" (mozione 11)**

Il Sinodo voglia decidere:

di approvare il testo revisionato del regolamento approvato al Sinodo 2020, con le sue correzioni e integrazioni.

Motivazione: Il testo del regolamento approvato al Sinodo 2020 con delibera 2020/11 (Istituzione borsa di studio per teologi) è stato cambiato e integrato quanto segue:

All'articolo 3 sono stati aggiunti i comma 4 e 7:

Art. 3 comma 4: *“Il titolare/la titolare della borsa decadrà dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispetti gli obblighi imposti ai precedenti commi. Qualora si verifichi tale ipotesi, lo studente non dovrà restituire le somme della borsa di studio che la CELI ha corrisposto fino al momento della decadenza dal suddetto beneficio.”*

Art. 3 comma 7: *“Il/La laureato/a si impegna a restituire l'importo (intero o parte di essa) della borsa di studio di cui ha usufruito durante il periodo della sua formazione, qualora decida di non prestare servizio nella CELI, ai sensi dei precedenti commi. Qualora la CELI decida di non affidare al laureato o alla laureata l'incarico di Pastore/Pastora, questo/a non dovrà restituire l'importo della suddetta borsa di studio”.*

Motivazione: Si è deciso di integrare questi due comma per tutelare gli interessi della CELI, in caso che il/la titolare della borsa di studio non dovesse adempiere ai suoi obblighi durante e dopo la sua formazione, p.es. decidere di non far parte del corpo Pastorale della CELI.

All'articolo 4 è stato integrato il comma 1 e modificato il comma 4:

Articolo 4 comma1: *“[Beneficiari] possono essere ammessi a fruire di tali borse di studio coloro che siano in possesso del titolo di studio di maturità, ovvero di un titolo equipollente o superiore, che fanno parte di una chiesa/comunità di denominazione luterana”*

Motivazione: E' stato aggiunto la parte sottolineata in quanto i membri della commissione ritengono importante che ci sia un legame tra il/la candidato/a e una chiesa/comunità di denominazione luterana.

Articolo 4 comma 4: *“Per potere usufruire dei benefici della borsa di studio il candidato/la candidata deve presentare regolare domanda indirizzata a CELI – Borsa di studio “Hanna Brunow - Franzi” – Via Aurelia Antica, 391 – 00165 ROMA – entro i termini indicati dal bando.”*

Motivazione: La parte sottolineata è stata sostituita con la dicitura “entro il 15 giugno di ogni anno e le risposte verranno comunicate entro il 30 giugno”. Questo passo è stato ripreso dal articolo 6 del regolamento in vigore precedentemente a quello approvato al Sinodo 2020.

*Il documento è stato revisionato anche sotto l'aspetto del linguaggio di genere*

Votazione: 42 sì, 1 no, 2 astensioni

La mozione è approvata.

### **2021/11 – Revisione dello statuto tipo delle comunità (mozione 5 c)**

Il Sinodo voglia decidere:

di prorogare fino al prossimo Sinodo l'incarico alla Commissione per la revisione dello statuto-tipo di Comunità.

#### Motivazione:

La Commissione ha bisogno di tempo per riproporre, alla luce delle ultime osservazioni, la bozza di Statuto che ha già elaborato.

Votazione: 46 sì, 0 no, 0 astensioni

La mozione è approvata.

### **2021/12 - Commissione Ospedali Evangelici (Mozione 12)**

Il Sinodo voglia decidere:

di istituire due collette d'obbligo per gli Ospedali di Genova e Napoli.

Die Synode möge beschließen:

zwei obligatorische Kollekten für die Krankenhäuser in Genua und Neapel einzurichten.

#### Motivazione:

Attualmente il piano delle collette prevede come d'obbligo “Brot für die Welt” e GAW (Gustav-Adolf-Werk) e in questi casi il versamento avviene in somma unica tramite il Decanato. Tutte le altre collette sono consigliate, tra queste rientrano anche gli Ospedali di Genova e Napoli. Tuttavia questo implica che i fondi eventualmente raccolti pervengano frazionati da ogni singola Comunità, per importi anche molto piccoli. La previsione di tali collette come obbligatorie ne assicurerebbe ogni anno l'effettuazione, e le farebbe pervenire agli Ospedali, da parte della Celi (menzionando le Comunità e i rispettivi importi), quale segnale di maggior vicinanza della Chiesa nel suo complesso a due istituzioni di grande rilievo, specie in questi tempi di pandemia.

Votazione: 25 sì, 20 no, 1 astensione.

La mozione è approvata.

**2021/13 – Approvazione bilancio preventivo 2021**

Votazione: 44 sì, 0 no, 1 astensione  
Il bilancio preventivo 2021 è così approvato.

\_\_\_\_\_  
WOLFGANG PRADER  
Presidente del Sinodo

\_\_\_\_\_  
MARIA ALBERTI  
Segretaria verbalizzante

Visto per regolarità:

\_\_\_\_\_  
CORDELIA VITIELLO  
Legale rappresentante

## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO ALLA MOZIONE 4, DELIBERA 2021/5: DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE DELLO STATUTO DELLA CELI**

#### **Disposizioni interpretative ed applicative dello Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.**

##### **Preambolo**

Nel Sinodo straordinario, tenutosi a Roma il 24-25 gennaio 2004, veniva approvato un nuovo testo dello Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Nella quarta seduta del XXI Sinodo, tenutasi a Roma dal 30 aprile al 3 maggio 2015, ritenuta l'opportunità di adottare alcune norme che consentano la migliore interpretazione ed applicazione dello Statuto della CELI, è stato deliberato di assumere il seguente Ordinamento della CELI, che viene approvato dal Sinodo, nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'art. 18 dello Statuto della CELI, comma 3.

Si precisa che l'utilizzo nel presente Ordinamento della CELI e nel suo stesso Statuto, per loro maggiore leggibilità, della sola forma di genere maschile non pregiudica il principio, fondamentale nella CELI, di equiparazione tra i sessi; pertanto, tra l'altro, tutti gli incarichi e le funzioni possono essere assunti indipendentemente dal sesso maschile o femminile.

Il presente testo, soggetto a revisione triennale, è stato confermato nel 2018, in occasione della terza seduta del XXII Sinodo (Roma, 28 aprile-1° maggio) e aggiornato nel 2021, nella seconda seduta del XXIII Sinodo (tenutasi on-line 29 aprile-1° maggio).

#### **Disposizioni relative al Titolo I: Costituzione - Sede - Scopo**

##### **Sub art. 4 dello Statuto ("I membri della chiesa")**

**1.** L'art. 4, comma 4 dello Statuto della CELI dev'essere interpretato ed applicato alla luce di quanto infra specificato.

**1.1.** Sono membri della CELI solamente i membri ordinari delle comunità facenti parte della Celi stessa.

**1.2.** I membri della Celi sono tenuti al versamento di un contributo alla comunità d'appartenenza, nella misura stabilita dalla Comunità stessa, fatte salve le eccezioni previste dagli statuti delle Comunità, in coerenza con le vigenti delibere del Sinodo.

**1.3.** Negli ordinamenti delle Comunità, possono essere previste le seguenti categorie di soggetti esentati dall'obbligo di contributo: a) coniugi, se sprovvisti di entrate proprie, di membri contribuenti; b) figli di membri della Comunità, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica; c) membri definitivamente o temporaneamente (per un periodo massimofissato dalle Comunità) esonerati dal contributo.

**1.4.** Negli ordinamenti delle Comunità, possono essere istituite inoltre le categorie degli Amici, degli Ospiti e dei Sostenitori, contribuenti su base volontaria delle Comunità, che non avranno la qualità di membri effettivi. E' fatta salva la facoltà degli Ordinamenti delle Comunità di istituire categorie ulteriori di contribuenti non membri.

**2.** La Delibera Sinodale n. 98/XXIII, è da considerarsi sostituita dalle disposizioni di cui sopra che ne hanno comunque recepito i principi ispiratori.

### **Disposizioni relative al Titolo II - Le Comunità**

#### **Sub art. 5 dello Statuto ("Ammissione alla CELI")**

Il Sinodo, con Delibera n. 2005/XIII (allegata al presente Ordinamento della CELI), ha stabilito i requisiti in presenza dei quali una Comunità può iniziare la procedura di accoglimento.

#### **Sub art. 7 dello Statuto ("Le Comunità")**

**1.** Il modello di Statuto tipo per le Comunità di cui ai commi 10 e 13 dell'art. 7 dello Statuto della CELI è stato approvato con Delibera Sinodale n. 2006/VI, allegata al presente Ordinamento della CELI.

**2.** Il comma 13 dell'art. 7 dello Statuto della CELI deve essere interpretato nel senso che: a) gli statuti di nuova adozione e le eventuali modifiche agli statuti in vigore dovranno attenersi al modello di Statuto approvato dal Sinodo; b) sono fatte salve eventuali esigenze particolari di singole Comunità, comunque previa approvazione del Concistoro.

**3.** Il comma 11 dell'art. 7 dello Statuto della CELI, che impegna le Comunità alla rendicontazione annua nei confronti del Concistoro, dev'essere interpretato nel senso che, secondo quanto deliberato dal Concistoro con Delibere n. 193/87 n. 1281/96 e 1441/97, le Comunità sono tenute ad inviare le relazioni annuali, i bilanci preventivi e consuntivi.

**4.** Il servizio di visitazione di cui al comma 12 dell'art. 7 dello Statuto della CELI è regolato dalla qui allegata Delibera Sinodale 15.05.1961, come modificata e integrata dalla Delibera Concistoriale n. 1773/99 e dalla Delibera Concistoriale n. 2481/02, la quale prevede (i) lo svolgimento della visitazione, possibilmente ogni cinque anni, da parte del Decano, con la corresponsabilità e la collaborazione del Concistoro (ii) le spese di viaggio a carico della CELI e quelle di soggiorno, a carico della Comunità interessata.

### **Disposizione relative al Titolo III – Il Corpo Pastorale**

#### **Sub artt. 9 ("Il ministero di culto") e 10 ("I pastori")**

**1.** La formazione e il servizio dei predicatori laici, di cui al comma 3, dell'art. 9 dello Statuto della CELI, sono regolati dall'apposita normativa, approvata con Delibera Sinodale n. 2008/26, allegata al presente Ordinamento della CELI.

2. Il rapporto di servizio tra il singolo Pastore e la CELI, di cui al comma 1, dell'art. 10 dello Statuto della CELI, è regolato da apposito contratto e retribuito in accordo a quanto disposto dalla Delibera Sinodale n. 2010/27, come modificata dalle Delibere 2011/9 e 2012/16, allegata al presente Ordinamento della CELI.

3. Fermo restando che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 dello Statuto della CELI, la durata dell'incarico in una stessa comunità, salvo deroghe, non può superare la durata massima di dodici anni, l'assunzione in pianta stabile di Pastore o pastori a tempo indeterminato da parte della CELI - nel limite massimo stabilito attualmente dalle Delibere Sinodali n. 2009/16 e n. 2012/15 – può avvenire in presenza dei requisiti e con le procedure d'assunzione attualmente dettate dalla Delibera Sinodale n. 2012/14, allegata al presente Ordinamento della CELI.

4. Il vigente piano delle sedi Pastorali con l'indicazione delle comunità e dei gruppi comunitari di pertinenza è stato adottato con Delibera Sinodale, n. 2009/8, allegata al presente Ordinamento della CELI. Con Delibera Sinodale n. 2012/15, pure allegata, è stata approvata la pianificazione del fabbisogno per il servizio Pastorale della CELI. Nelle comunità che non siano sede Pastorale, l'ufficio Pastorale è condotto da un Pastore avente sede presso altra comunità.

#### **Disposizione relative al Titolo IV: Patrimonio – Entrate – Bilancio**

##### **Sub artt. 12 (“Patrimonio”) e 13 (“Entrate”)**

I fondi provenienti dalla partecipazione al regime di ripartizione dell'8 per mille possono essere utilizzati nel rispetto della relativa legislazione statale e in particolare dell'“Intesa” con lo Stato Italiano (legge 29 novembre 1995, n. 520, recante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la CELI, in particolare sub artt. 27, 28 e 30). Essi sono ripartiti tra la CELI e le comunità e tra ciascuna delle comunità della CELI secondo il criterio attualmente stabilito dalla Delibera Sinodale n.. 2019/19.

##### **Sub art. 14 (“Bilancio”)**

La Delibera Sinodale 2007/XIV, come modificata con Delibera Sinodale n. 2014/12 precisa che il bilancio annuale viene sottoposto all'approvazione del Sinodo corredato di spiegazione dettagliata scritta.

#### **Disposizioni relative al titolo V - Gli organi**

##### **Sub art. 17 (“Composizione del Sinodo”)**

1. L'art. 17, comma 1, n. 2 dello Statuto dev'essere interpretato nel senso che sono membri del Sinodo con diritto di voto anche i Pastori o Ministri di culto in carica presso un ufficio Pastorale riconosciuto dal Sinodo, anche qualora coprono per supplenza una sede vacante.

2. L'art. 17, comma 1, n. 6 dello Statuto dev'essere interpretato nel senso che i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Conciliatori e della Commissione Tecnico-Finanziaria sono membri del Sinodo senza diritto di voto, salvo che non lo abbiano per altro titolo.

### **Sub art. 18 dello Statuto (“Compiti del Sinodo”)**

1. L'art. 18 comma 1 dello Statuto dev'essere interpretato nel senso che nelle materie di competenza del Concistoro, il Sinodo può adottare normative di carattere generale e deliberare d'indirizzo e può invitare il Concistoro ad assumere deliberazioni su specifiche questioni.

### **Sub art. 19 dello Statuto (“Procedimento deliberativo del Sinodo”)**

1. Le delibere di approvazione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo della Celi e di scarico al Concistoro per il suo operato, di cui al art. 18, comma 3, n. 12 dev'essere assunta con l'astensione dei sinodali membri del Concistoro (che non verranno computati, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 19, commi 6 e 7 dello Statuto).

2. I lavori del Sinodo sono disciplinati inoltre dal Regolamento di attuazione approvato con Delibera Sinodale del 22 ottobre 2005 e modificato con Delibera Sinodale del 4 maggio 2008.

3. Qualora lo svolgimento in presenza sia vietato dalla normativa vigente - ovvero qualora per ragioni di emergenza sanitaria o per altre fondate ragioni, appaia opportuno secondo il prudente apprezzamento della Presidenza del Sinodo - le riunioni sinodali potranno tenersi per videoconferenza, utilizzando strumenti informatici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Tali mezzi vengono qui attualmente individuati nella piattaforma di video-conferenze denominata “Zoom” e nella piattaforma “Openslides” per le votazioni: in proposito si fa rinvio ai termini di servizio e alle privacy policy, reperibili su internet (<https://zoom.us/terms> e <https://chiesa.luterana.openslides.co/privacypolicy>)

### **Sub art. 20 dello Statuto (“Presidenza del Sinodo”)**

Si precisa che le cariche di Presidente e Vice-Presidente del Sinodo sono incompatibili con cariche concistoriali.

### **Sub art. 21 dello Statuto (“Composizione del Concistoro”)**

1. A seguito dell'elezione biennale dei membri del Concistoro, la seduta di costituzione del Concistoro nella sua nuova composizione, di cui al comma 5, si dovrà tenere entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione della sessione del Sinodo in cui l'elezione ha avuto luogo. Nel frattempo i membri del Concistoro in scadenza resteranno in carica fino a che non si sia tenuta tale seduta, per l'ordinaria amministrazione e procederanno al passaggio delle consegne ai membri in carica e a quelli di nuova nomina.

2. Il Concistoro può consentire la contemporanea partecipazione alle sue sedute di entrambi i membri della Presidenza del Sinodo.



### **Sub art. 23 dello Statuto (“Procedimento deliberativo del Concistoro”)**

L’art. 23, comma 7, dello Statuto, dev’essere interpretato nel senso che i vincoli di riservatezza gravanti sui membri del Concistoro in relazione a quanto discusso nelle sedute del Concistoro, valgono anche per gli altri partecipanti alle sedute, fermo restando l’obbligo della Presidenza del Sinodo di vigilare e riferire al Sinodo sull’esecuzione delle delibere sinodali da parte del Concistoro.

### **Sub art. 24 dello Statuto (“Il Decano”)**

1. Il Decano, guida spirituale della Chiesa, è a capo della CELI. Rappresenta la Chiesa nel suo insieme: l’art. 24, comma 1, dello Statuto, dev’essere interpretato nel senso che il Decano può pertanto assumere pubbliche prese di posizioni su argomenti di carattere religioso etico e sociale di interesse generale.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 9, il Vicedecano assume la supplenza del Decano fino alla successiva seduta del Sinodo, in caso di anticipata cessazione del Decano per qualsiasi causa, da intendersi come comprensiva della rinuncia alla carica.
3. Il diritto di veto del Decano, di concerto con il Vicedecano, di cui all’art. 24, ultimo comma, riguardante le delibere del Sinodo in materia di fede e di dottrina ha natura sospensiva. Il ricorso a tale diritto comporta un riesame della delibera da parte del Sinodo, che ne decide in via definitiva nella seduta successiva.

### **Sub art. 30 – 32 dello Statuto**

Le procedure del Collegio dei Conciliatori sono oggetto di regolamento approvato nel 2004 contestualmente allo statuto vigente.

### **Disposizioni relative all’applicazione del presente ordinamento della CELI**

1. Il presente Ordinamento della CELI entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione. Ad esso verranno allegate le Delibere della CELI, menzionate nell’elenco in calce al presente Ordinamento. Contestualmente alla sua entrata in vigore, il presente Ordinamento della CELI verrà inviato ai sinodali, anche a mezzo posta elettronica, unitamente alle delibere allegate.
2. Il Vice-presidente del Concistoro avrà la responsabilità dell’aggiornamento del presente Ordinamento e dell’elenco delle delibere qui allegate.
3. La menzione o la mancata menzione nel presente atto di una Delibera Sinodale o Concistoriale (sia essa precedente, o successiva al presente Ordinamento della CELI), non potranno considerarsi significative a proposito della valutazione, anche da parte di terzi, relativa alla vigenza o non vigenza di una determinata Delibera.
4. Il presente Ordinamento della CELI sarà soggetto a revisione, decorsi tre anni dalla sua entrata in vigore.

### **Elenco delle Delibere Sinodali allegate:**

- 1) Delibera Sinodale n. 2005/XIII;

- 2) Delibera Sinodale n. 2006/VI;
- 3) Delibere Concistoriali n. 193/87, n. 1281/96 e n. 1441/97;
- 4) Delibera Sinodale 15.05.1961 e Delibere Concistoriali n. 1773/99 e n. 2481/02;
- 5) Delibera Sinodale n. 2008/26;
- 6) Delibere Sinodali n. 2010/27, n. 2011/9 e n. 2012/16;
- 7) Delibera Sinodale n. 2012/15;
- 8) Delibera Sinodale n. 2012/14;
- 9) Delibera Sinodale, n. 2009/8;
- 10) Delibera Sinodale 2007/XIV;
- 11) Delibera Sinodale del 22/10/2005, modificata con Delibera Sinodale del 4/05/2008 (Regolamento di Attuazione del Sinodo).

## **ALLEGATO ALLA MOZIONE 7BIS, DELIBERA 2021/ 07: MODIFICA DELLA PRESA DI POSIZIONE DELLA CELI SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA DI GENERE**

### **Presa di posizione della CELI sul tema della Giustizia di genere**

La CELI accoglie con favore l'invito della FLM (Federazione Luterana Mondiale) a promuovere la giustizia di genere nelle chiese luterane del mondo e apprezza l'inserimento della giustizia di genere nello statuto della FLM.

#### **La CELI vede la parità dei generi come espressione della sua fede**

Galati 3,26-28

*“Perché siete tutti figli di DIO per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.”*

La giustizia di genere costituisce un impegno costante della CELI per una società inclusiva che garantisca pari opportunità a tutte le persone, contribuendo in tal modo a che tutt\* possano vivere nel pieno rispetto della dignità personale a prescindere dalla propria condizione (colore della pelle, sesso, stato sociale, fede religiosa).

Al fine di contribuire a una società più giusta la CELI ritiene opportuno che tutt\* collaborino per abbattere pregiudizi, prevaricazioni, soprusi e negligenze nei confronti di donne, uomini e persone non binarie, riconoscendo il dono di ogni persona e il suo valore. Quando una persona viene discriminata tutta la comunità ne è danneggiata e viceversa, da ogni sforzo per eliminare ingiustizie ne trae beneficio tutta la

comunità. La giustizia di genere non è rivolta contro qualcuna/o ma per dare valore a ogni persona con le sue peculiarità e competenze.

### **Pensare in modo diverso**

È normale essere diversi. Affrontare la giustizia di genere, come la **FLM** chiama tutte le chiese membri a fare, aumenta la consapevolezza dell'inclusione di tutti i gruppi emarginati.

Sebbene i diritti delle minoranze siano stati sanciti da tempo, i pregiudizi e la discriminazione delle persone LGBTQIA+ sono purtroppo ancora fortemente radicati nelle opinioni di molti. Siamo ancora lontani dall'aver raggiunto l'obiettivo della giustizia di genere: i dati forniti annualmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che la violenza di genere costituisce una questione strutturale, un flagello che rappresenta la prima causa di morte delle donne. Ovunque a livello globale le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di comando, guadagnano meno degli uomini e sono le prime a perdere il posto di lavoro in tempi di crisi che comporta una maggiore povertà anche nella loro vecchiaia. Anche noi come CELI, non possiamo essere indifferenti a questa situazione e dobbiamo essere promotori di un cambiamento.

Ogni cambiamento inizia con un modo nuovo di pensare perché le nostre azioni sono conseguenze del nostro pensiero. Per tale motivo non possiamo evitare di affrontare la prospettiva teologica delle donne e confrontarci con approcci teologici che portano a una visione più ampia e inclusiva.

### **Parlare e agire in modo diverso**

Diciamo quello che pensiamo, ma è vero anche il contrario: il linguaggio plasma il nostro pensiero, quindi le nostre azioni. Dovremmo praticare un uso sensibile del linguaggio che cerchi di evitare la discriminazione e di rompere i vecchi schemi di pensiero.

La CELI condivide la visione di una comunità aperta a tutte le persone in difficoltà o a rischio di emarginazione, creando spazi di ascolto e sostegno, al fine di realizzare le parole del Vangelo che sollecitano la autentica disponibilità verso ogni creatura.

La CELI riconosce il valore della ricerca teologica che mette in evidenza il ruolo della donna nella Bibbia e la rende forte nell'annuncio, nel culto e nella catechesi.

La CELI si impegna per un linguaggio culturalmente sensibile, il più possibile inclusivo e lo adotta anche nei futuri regolamenti e/o comunicazioni ufficiali della CELI.

La CELI s'impegna a contribuire, con i propri mezzi e le proprie possibilità, alla difesa dei diritti umani tramite iniziative di empowerment e irnclusione di gruppi o di persone con azioni e progetti concreti.

In tutte le attività teologiche, educative, formative la CELI promuove la sensibilizzazione verso la piena accettazione di ogni persona (così com'è), senza denigrazione o discriminazione per provenienza, appartenenza religiosa o condizioni personali.

La CELI disapprova ogni forma di violenza verso altre persone; niente giustifica una violenza verbale, fisica, sessuale o psicologica. In caso di *un fondato timore per l'incolumità altrui* svolge azioni al fine di proteggere e tutelare le vittime.

La CELI ritiene che opinioni diverse vanno affrontate nel pieno rispetto dell'altra persona e pertanto si impegna a promuovere il dialogo e la comunicazione non violenta.

La CELI condivide la visione di una piena partecipazione e un'equilibrata presenza di donne e uomini nei vari ambiti delle chiese luterane del mondo.

La Commissione Sinodale "Giustizia di genere".

## **ALLEGATO ALLA MOZIONE 11, DELIBERA 2021/11: REGOLAMENTO PER LA BORSA DI STUDIO „HANNA BRUNOW-FRANZOI“**

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE A "HANNA BRUNOW-FRANZOI" A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE TEOLOGICA PROTESTANTE IN ITALIA**

#### **Art. 1 -Finalità.**

- 1) La CELI – Chiesa Evangelica Luterana in Italia – al fine di incentivare lo studio della teologia evangelica e di incrementare il proprio corpo Pastorale mette a disposizione borse di studio finalizzate al conseguimento della Laurea in Teologia Evangelica.
- 2) Le borse di studio sono intitolate alla memoria di "Hanna Brunow-Franzoi" già Presidente del Sinodo della Celi negli anni 1984-1998.
- 3) Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità per l'accesso alla fruizione di tali borse di studio, che saranno oggetto di apposito bando annuale, portato a conoscenza del pubblico con i mezzi ritenuti più idonei dalla Celi.

#### **Art. 2 - Impegni della CELI**

- 1) La CELI finanzia in toto gli studi accademici per il conseguimento della laurea in Teologia sopperendo alle spese di:
  - a) Retta annuale
  - b) Spese dei testi e del materiale didattico
  - c) Spese di alloggio (presso la facoltà Valdese o Centro Melantone in Roma)
  - d) Spese correnti (forfetizzate)
- 2) Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sono rimborsati alle relative scadenze, quelle di cui ai punti c) e d) a rate mensili a partire dalla data di iscrizione all'anno accademico e con presentazione della relativa documentazione.

#### **Art. 3 - Impegni dello studente o della studentessa**

- 1) Lo/La studente/studentessa si impegna alla frequenza dei corsi, all'assiduità dello studio, al regolare superamento degli esami alle scadenze previste.
- 2) Lo/La studente/studentessa informerà semestralmente la CELI del regolare svolgimento degli studi, dello stato dei fatti e dei risultati conseguiti.

- 3) Lo/La studente/studentessa dovrà terminare gli studi e conseguire la laurea entro il termine massimo di sei anni dall'iscrizione.
- 4) Il titolare/la titolare della borsa decadrà dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispetti gli obblighi imposti ai precedenti commi. Qualora si verifichi tale ipotesi, lo studente non dovrà restituire le somme della borsa di studio che la CELI ha corrisposto fino al momento della decadenza dal suddetto beneficio.
- 5) Il/La neolaureato/a che avrà usufruito dei finanziamenti si impegna ad entrare a far parte del corpo Pastorale della CELI ed effettuerà il servizio per tre anni, in qualità di Vicario/a, nella sede o nelle sedi che gli verranno assegnate dalla CELI.
- 6) Al termine del vicariato, la CELI può decidere di affidare al titolare della borsa di studio l'incarico di Pastore.
- 7) Il/La laureato/a si impegna a restituire l'importo (intero o parte di essa) della borsa di studio di cui ha usufruito durante il periodo della sua formazione, qualora decida di non prestare servizio nella CELI, ai sensi dei precedenti commi. Qualora la CELI decida di non affidare al laureato o alla laureata l'incarico di Pastore/Pastora, questo/a non dovrà restituire l'importo della suddetta borsa di studio.

#### **Art. 4 – Beneficiari**

- 1) possono essere ammessi a fruire di tali borse di studio coloro che siano in possesso del titolo di studio di maturità, ovvero di un titolo equipollente o superiore che fanno parte di una chiesa/comunità di denominazione luterana.
- 2) I corsi di laurea della durata di cinque anni si terranno per i primi quattro anni a Roma presso la Facoltà Valdese di Teologia, secondo l'ordinamento vigente, e l'ultimo anno di studi sarà obbligatoria la frequenza all'estero in un paese di lingua tedesca.
- 3) Il piano di studi comprende l'apprendimento della lingua tedesca.
- 4) Per potere usufruire dei benefici della borsa di studio il/la candidato/a deve presentare regolare domanda scritta indirizzata a CELI – Borsa di studio “Hanna Brunow-Franzoi” – Via Aurelia Antica, 391 – 00165 ROMA – entro il 15 giugno di ogni anno e le risposte verranno comunicate entro il 30 giugno. La domanda dovrà riportare i seguenti dati del/della candidato/a:
  - a) cognome e nome
  - b) luogo e data di nascita
  - c) luogo di residenza
  - d) codice fiscale
  - e) curriculum degli studi formato europeo
  - f) domicilio eletto ai fini delle comunicazioni inerenti la borsa di studio
  - g) dichiarazione di non essere beneficiario/a, per l'anno accademico di riferimento, di altre borse di studio ovvero essere fruitore/fruitrice di altri benefici finanziati da enti pubblici o privati.

#### **Art. 5 - Commissione studi**

- 1) La CELI nomina una Commissione per le Borse di studio e per l'accompagnamento agli studi.
- 2) La Commissione assegna le Borse di studio dopo avere
  - a) esaminato il curriculum formato europeo inviato dagli aspiranti
  - b) esaminato i titoli di studio
  - c) valutato gli aspiranti/le aspiranti in un colloquio
- 3) La Commissione ammette alla fruizione delle Borse di studio queglii/quelle aspiranti che riterrà idonei/e con giudizio insindacabile
- 4) La Commissione viene costantemente tenuta al corrente dello svolgersi del percorso degli studi degli studenti e delle studentesse e può decidere, nel caso di insufficiente rendimento o irregolarità nel percorso o di comportamento non idoneo, la sospensione o la revoca della borsa assegnata. Tale provvedimento è preso a insindacabile giudizio della Commissione.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati**

- 1) Il/La candidato/a, alla data ed all'atto della sottoscrizione della domanda, esprime esplicitamente e liberamente il proprio consenso all'uso dei suoi dati ed alla loro diffusione in qualunque forma, anche mediante consultazione, per le attività connesse all'assegnazione della borsa di studio.
- 2) I nominativi dei candidati e delle candidate ammessi/e alla fruizione delle borse di studio saranno pubblicati/e sul sito web della Celi e sulla rivista "Insieme/Miteinander"

#### **Art. 7 – Piano finanziario**

Allo stato attuale l'impegno finanziario a carico della Celi è calcolato in €. 10.000,00 all'anno per ogni borsa di studio. Il Concistoro per il primo anno farà fronte alle spese attingendo i fondi necessari dalle eccedenze riscontrate nel bilancio consuntivo approvato dall'ultimo Sinodo.

Per gli anni successivi attraverso un appropriato capitolo di spesa da fare rientrare in quello generale già dedicato al corpo Pastorale.